

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ITEMA S.P.A.

1. Definizioni

1.1 Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- a) Acquirente: Itema S.p.a.
- b) Condizioni Generali di Acquisto: le presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- c) Condizioni Speciali: ogni condizione aggiuntiva riportata nel Contratto di Vendita o nell'Ordine.
- d) Conferma d'ordine/ Contratto: il/i documento/i inviato/i dal Fornitore al Committente, riportante le caratteristiche tecniche del Prodotto e/o Servizio con cui il Fornitore accetta l'Ordine di acquisto di Itema.
- e) Contratto di Acquisto o Contratto: si intende qualsiasi ordine d'acquisto emesso da Itema S.p.A. ed accettato per iscritto dal Fornitore, le Offerte del Fornitore accettate da Itema S.p.A., il contratto scritto firmato da Itema S.p.A.
- f) Fornitore: società/azienda che fornisce il Prodotto e/o il Servizio.
- g) Offerta: qualsiasi comunicazione scritta con cui il Fornitore offre a Itema S.p.A. beni o servizi, indicandone le caratteristiche e specificando le condizioni della transazione.
- h) Ordine di acquisto: qualsiasi comunicazione scritta con cui l'Acquirente dichiara al Fornitore di voler acquistare uno o più Prodotti e/o Servizi; con la precisazione che l'Ordine non costituisce proposta irrevocabile come definita ai sensi dell'art. 1329 del cod. civ. italiano e si intende revocabile in qualsiasi momento, fino alla sua accettazione. Gli Ordini di acquisto, accettati dal fornitore, sono vincolanti per il Fornitore.
- i) Parti: l'Acquirente ed il Fornitore considerati congiuntamente.
- j) Prodotto e/o Servizio e/o Impianto: il prodotto e/o il servizio e/o impianto specificato nell'Ordine di acquisto.

2. Generalità

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le specifiche condizioni contenute negli Ordini (inclusi gli allegati degli stessi e i testi cui essi rinviano) formano parte integrante di ogni contratto nel quale Itema S.p.A. sia il soggetto beneficiario della prestazione di fornitura e/o appalto di beni o servizi. Qualsiasi Contratto di acquisto indipendentemente dalla prestazione cui si riferisce presuppone l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, senza alcuna riserva, che sostituiscono qualsiasi precedente accordo o intesa tra Itema S.p.A. e il Fornitore salvo modifiche o condizioni aggiuntive che potranno essere concordate per iscritto ed accettate dall'Acquirente. Eventuali deroghe o aggiunte a tali condizioni sono valide solo se specificamente accettate per iscritto dall'Acquirente.

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevalgono sempre sulle Condizioni generali di Vendita del Fornitore, la cui applicazione è espressamente esclusa anche nel caso in cui l'Acquirente non sollevi obiezioni per iscritto alle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore. Pertanto, il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento del Contratto di acquisto sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

2.2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono integralmente conosciute/conoscibili dal Fornitore in quanto disponibili sul sito web <https://www.itemagroup.com>.

L'Acquirente si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti Condizioni Generali di Acquisto allegando tali modifiche e variazioni alle offerte o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Fornitore. Tali modifiche e variazioni si intendono accettate dal Fornitore in caso di mancata contestazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione o nella corrispondenza immediatamente successiva.

2.3 Il contratto si ritiene perfezionato solo:

- a) se stipulato in un unico documento alla data della sua sottoscrizione;
- b) se stipulato a mezzo di scambio di Ordine e Conferma d'ordine alla data di invio della Conferma d'Ordine;
- c) se stipulato a mezzo di scambio di Offerta e Accettazione dell'Offerta alla data di invio dell'Accettazione dell'Offerta.

Ove il contratto non si concluda con stipulazione in unico documento il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'ordine inviandogli una copia firmata della conferma d'ordine, ed il contratto si intende concluso con il ricevimento di tale conferma d'ordine. In ogni modo, anche in assenza di conferma scritta, il contratto si considera concluso - e sottoposto alle presenti Condizioni Generali - se, avendo il Fornitore dato corso alla fornitura, l'Acquirente accetta i prodotti o i servizi del Fornitore.

Eventuali revoche totali o parziali degli Ordini di acquisto relativi ai Prodotti e/o Servizi non prevedranno alcun rimborso o risarcimento in favore del Fornitore. In caso di revoche – da parte di Itema – totali o parziali dell'ordine concernente l'impianto, questa sarà tenuta a pagare al Fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite fino a quel momento, comprendente anche tutti i materiali ed i componenti dell'impianto già approntati alla data di scioglimento del contratto, ed il Fornitore trasferirà a ITEMA la porzione dell'impianto corrispondente al corrispettivo pagato da ITEMA e tutti i componenti già specificamente acquistati per la realizzazione dell'impianto stesso nonché tutti gli eventuali documenti afferenti l'impianto predisposti dal Fornitore alla data di scioglimento del contratto.

2.4 Il Contratto nonché il relativo credito non potranno essere oggetto di cessione da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo espresso consenso scritto da parte dell'Acquirente che potrà, invece, cederlo dandone semplice comunicazione al Fornitore.

2.5 Il Fornitore prende atto di non godere di alcun diritto di esclusiva e perciò l'Acquirente potrà avvalersi anche di altri Fornitori per l'approvvigionamento degli stessi Prodotti e/o Servizi.

2.6 Fatto salvo diversi accordi scritti tra le Parti, qualsiasi forecast o previsione di acquisto che venisse fornita dall'Acquirente non potrà essere considerata vincolante, in quanto i Prodotti e/o i Servizi verranno acquistati discrezionalmente dall'Acquirente, in base alle proprie esigenze produttive e commerciali.

3. Modifiche delle caratteristiche, specifiche tecniche, prestazioni e rendimenti del prodotto contrattuale. Fabbricazione di prodotti su indicazioni dell'Acquirente

3.1 Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica delle caratteristiche, delle specifiche tecniche, delle prestazioni e dei rendimenti del prodotto indicate nel Contratto, indipendentemente dalla loro entità, ma solo se verranno richieste per iscritto dall'Acquirente.

3.2 Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni della fornitura se non saranno sostanziali e, negli altri casi, se il Fornitore non richiederà una rinegoziazione delle condizioni della fornitura entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica.

3.3 In nessun caso, per l'esercizio di facoltà previste dal presente articolo, il Fornitore potrà recedere dal contratto o (salvo richiesta scritta dell'Acquirente alla quale il Fornitore dovrà attenersi), interrompere o sospendere la progettazione o la fabbricazione dei prodotti.

3.4 Quando il Contratto si riferisce ad un prodotto che si differenzia, anche solo per uno o più particolari, da quello usualmente fabbricato o commercializzato dal Fornitore, ed in particolare quando il Contratto si riferisce ad un prodotto da fabbricare secondo le indicazioni più o meno dettagliate dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente, è inteso che, salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà fabbricare il prodotto esclusivamente per la vendita all'Acquirente.

4. Riservatezza

4.1 Le informazioni riservate (dovendosi ritenere con questo termine qualsiasi informazione, documentazione tecnica, tecnologica o commerciale, nonché modelli, campioni, disegni, materiali o componenti messi a disposizione del Fornitore per la progettazione, sperimentazione, sviluppo dell'oggetto del Contratto di acquisto, dei relativi prototipi o attrezzature) sono e resteranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente e potranno essere utilizzati dal Fornitore, esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini di acquisto emessi dall'Acquirente. Pertanto, il Fornitore si impegna a trattare tali informazioni riservate come strettamente confidenziali.

4.2 In relazione all'uso delle informazioni riservate, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- a) conservare le informazioni riservate con la massima riservatezza e restituirle all'Acquirente, su richiesta del medesimo e senza necessità di preavviso;
- b) contraddistinguere le informazioni riservate fornite da Itema come di proprietà di quest'ultima, non riprodurle o copiarle, se non autorizzato espressamente per iscritto dall'Acquirente e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove, tuttavia, domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva di Itema;
- c) non far produrre da terzi subfornitori, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per utilizzo produttivo, sfruttando le informazioni riservate di cui sopra, senza il consenso scritto dell'Acquirente;
- d) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di riservatezza derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto ai suoi dipendenti e/o collaboratori coinvolti nella fornitura dei Prodotti e/o Servizi.

4.3 I marchi, i brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale dell'Acquirente, resteranno in capo a quest'ultimo.

4.4 Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate manifestate dall'Acquirente, ogni informazione industriale realizzata in tale contesto dal fornitore sarà di esclusiva proprietà dell'Acquirente a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale. Del corrispettivo di tali diritti esclusivi di utilizzazione economica si è specificamente tenuto conto al momento della fissazione del prezzo della fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto.

5. Attrezzature specifiche

5.1 Le attrezzature specifiche che l'Acquirente mette eventualmente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del Contratto di acquisto (necessarie al Fornitore per la produzione e fornitura del Prodotto e/o per l'esecuzione del Servizio) rimarranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente. Pertanto, il Fornitore sarà responsabile per la loro perdita, distruzione, danneggiamento o immobilizzo per eventuale sequestro giudiziario delle stesse, dovuto a fatti dolosi o colposi riconducibili al Fornitore.

5.2 Con riferimento alle predette attrezzature specifiche, il Fornitore è tenuto a:

- a) provvedere ad un'idonea copertura assicurativa contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- b) custodirle o utilizzarle con la massima cura.
- c) provvedere, salvo diversa disposizione dell'Acquirente, a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare all'Acquirente, con la massima urgenza, la necessità di riparazioni straordinarie, sostituzione o rifacimento, essendo inteso che ogni decisione al riguardo spetterà all'Acquirente, come pure si intenderanno a carico di quest'ultimo le relative spese, salvo che tali eventi non siano imputabili al Fornitore, nel qual caso le spese saranno a suo carico, intendendosi addebitabili a responsabilità del Fornitore quegli interventi resi necessari dalla mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie o dalla incuria o cattivo utilizzo delle attrezzature stesse;

- e) non trasferirle fuori dagli stabilimenti del Fornitore, salvo preventiva autorizzazione dell'Acquirente;
- f) consentire al personale dell'Acquirente di controllare lo stato d'uso delle stesse e le modalità di conservazione in qualunque momento;
- g) non trasferirle o cederle a terzi a qualsiasi titolo;
- h) non utilizzarle o farle utilizzare ai subfornitori se non per l'esecuzione del Contratto di acquisto e previa autorizzazione specifica da parte dell'Acquirente; in tal caso, il Fornitore sarà comunque considerato responsabile per eventuali danni alle attrezzature dovuti all'utilizzo o stoccaggio di queste;
- i) conformarsi a tutte le istruzioni dell'Acquirente in ordine alla loro conservazione, riconsegna o rottamazione;
- j) restituirle immediatamente presso lo stabilimento dell'Acquirente dietro sua richiesta;
- k) manlevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità o richiesta risarcitoria che dovesse pervenire in conseguenza di danni provocati a cose o persone derivanti dall'utilizzo delle predette Attrezzature da parte del personale del Fornitore e dei subfornitori autorizzati dall'Acquirente. A tal fine, il Fornitore garantisce che il proprio personale e l'eventuale personale dei subappaltatori sia stato formato ed istruito per utilizzare le attrezzature dell'Acquirente.

5.3 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore che quest'ultimo avesse realizzato per la produzione di Prodotti e/o per l'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto di acquisto, il Fornitore si impegna a cedere le medesime attrezzature specifiche all'Acquirente, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura e/o a semplice richiesta dell'Acquirente.

6. Spedizione e Consegna

6.1 Le date, le quantità, i luoghi, i termini ed i programmi di consegna dei Prodotti e/o di fornitura dei Servizi indicati nel Contratto di acquisto sono vincolanti per il Fornitore, sono da considerarsi perentori e stabiliti nell'interesse dell'Acquirente che programma le proprie lavorazioni sulla base dei termini di consegna pattuiti con i fornitori.

I termini di consegna indicati rappresentano l'ultimo giorno entro il quale il contratto deve essere eseguito nelle singole consegne come elencate.

Analogamente i termini indicati per la prestazione di servizi indicano la data ultima entro cui devono essere resi, nonché l'eventuale data di inizio o di esecuzione intermedia delle prestazioni.

6.2 La consegna si intende presso i magazzini dell'Acquirente, siti in via Cav. Gianni Radici n. 4, 24020 Colzate (BG) - INCOTERMS 2010 DDP - salvo diverso specifico accordo scritto tra le Parti. I documenti di consegna devono riportare le seguenti informazioni: numero Contratto di acquisto (oppure, ove non concluso in unico documento contestuale ma con ordine di acquisto o accettazione offerta il numero di questi), codice ITEM del materiale, indicazione dell'eventuale codice Fornitore, descrizione del materiale, unità di misura, quantità.

6.3 In caso di consegna anticipata, l'Acquirente si riserva il diritto di rispedire i Prodotti forniti prima del termine pattuito nel Contratto di Acquisto, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di stoccaggio, salvo diversamente pattuito tra le Parti per iscritto.

6.4 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti o ritardo nell'esecuzione dei Servizi, l'Acquirente avrà, a sua discrezione, una o più delle seguenti facoltà:

- a) pretendere l'esecuzione del Contratto di Acquisto, in tutto o in parte, ed applicare una penale pari al 1% del prezzo relativo alle quantità di Prodotti non consegnati o ai Servizi non forniti entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del prezzo dei prodotti la cui consegna è ritardata;
- b) approvvigionare altrove, in tutto o in parte, i Prodotti e/o i Servizi ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, dandone comunicazione allo stesso Fornitore;
- c) in caso di ritardo superiore a 10 giorni, risolvere, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, il Contratto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento di eventuali danni subiti.

6.5 Qualora l'esecuzione del Contratto di acquisto sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all'Acquirente l'origine e la cessazione delle circostanze di forza maggiore, contestualmente alla conferma da parte della Camera di commercio (o ente estero equivalente) che tali circostanze si siano effettivamente verificate. Il Fornitore sarà tenuto altresì ad assumere tutte le azioni necessarie per limitarne gli effetti negativi per l'Acquirente. In tale ipotesi, i termini di consegna dei Prodotti o di fornitura dei Servizi, previo consenso dell'Acquirente, si intendono prorogati per non più di 30 giorni ed il nuovo termine sarà stabilito mediante accordo scritto tra le Parti. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 giorni, Itema avrà la facoltà di risolvere il Contratto d'acquisto (o parte di esso), senza alcuna penale a suo carico.

6.6 Dopo il verificarsi di un evento di forza maggiore, il Fornitore dovrà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni di calendario dal momento in cui ne venga a conoscenza, notificarlo all'Acquirente informandola di tutti i dettagli dell'evento in questione.

In ogni caso l'Acquirente potrà risolvere il contratto ove le circostanze che determinano la forza maggiore si protraggano per oltre 30 giorni, fermo restando che la risoluzione potrà essere comunicata anche prima ove la natura o le circostanze dell'evento di forza maggiore escludano già dall'inizio qualsiasi ragionevole possibilità di cessazione dello stesso durante il periodo indicato di 30 giorni.

6.7 Nel caso in cui il Fornitore decida di cessare la produzione di uno o più Prodotti o l'esecuzione di uno o più Servizi, dovrà darne comunicazione scritta all'Acquirente con almeno 12 mesi di preavviso, e concordare con quest'ultimo il Last Buy Order.

6.8 L'Acquirente non avrà alcun obbligo d'acquisto né alcuna responsabilità per i Prodotti eventualmente forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi stabiliti nel Contratto di acquisto, anche se questi fossero già stati provvisoriamente depositati nei magazzini dell'Acquirente. Quest'ultimo avrà pertanto la facoltà di restituire le eccedenze di cui sopra a spese e con assunzione dei rischi a carico del Fornitore.

7. Sicurezza

7.1 Con riferimento ai Servizi oggetto del Contratto di acquisto, che il Fornitore svolgerà presso gli stabilimenti dell'Acquirente, il Fornitore si impegna ad eseguire compiutamente ed a regola d'arte tali Servizi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.

7.2 A tal proposito, il Fornitore garantisce che i Servizi verranno eseguiti dal proprio personale addestrato e tecnicamente idoneo. Ai fini del rispetto delle norme relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, ex del D.lgs. n. 81/2008, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, l'elenco del personale coinvolto nell'esecuzione dei Servizi. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, durante l'esecuzione del Servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le misure tecniche, volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti, nonché a rispettare le informazioni fornite dall'Acquirente relative ai rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, alle misure e procedure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ivi incluso il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI).

7.3 È fatto espresso divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi/fornitura dei Prodotti, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

7.4 In ogni caso, il Fornitore si impegna a manlevare l'Acquirente da qualsivoglia responsabilità o danno, diretto o indiretto, causato a terzi e/o a cose derivante dall'esecuzione del Servizio. Pertanto, l'Acquirente risponde pienamente dell'operato sia del proprio personale sia di eventuali subappaltatori autorizzati. Resta salvo il diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento per i danni subiti.

8. Personale del Fornitore

8.1 Il Fornitore si impegna a tenere indenne, risarcire e manlevare l'Acquirente da ogni e qualsiasi pretesa che il personale del Fornitore e/o il personale dei subfornitori (se e quando autorizzati dall'Acquirente) impiegati per l'esecuzione dei Servizi o della fornitura dei Prodotti e/o gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovessero avanzare nei confronti dell'Acquirente, in ogni tempo, per il mancato o per l'inesatto adempimento di obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assistenziali da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori. Fatto salvo quanto sopra, le Parti concordano, inoltre, che, nel caso in cui i suddetti soggetti e/o Enti avessero già avanzato, o dovessero avanzare pretese, in tal senso, nei confronti dell'Acquirente, quest'ultima avrà la facoltà, automaticamente, non appena riceverà qualsiasi richiesta, di sospendere, a propria garanzia, nei limiti dell'importo pari a quello eventualmente oggetto di responsabilità solidale, qualsivoglia pagamento dovuto al Fornitore, senza che lo stesso possa avanzare pretese nei confronti dell'Acquirente. In particolare, autorizza fin da ora, l'Acquirente a pagare direttamente i lavoratori o gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, in luogo del Fornitore, detraendo poi tali importi da quanto dovuto al Fornitore per le prestazioni da questi rese.

8.2 Il Fornitore accetta che l'Acquirente possa richiedere, in qualsiasi momento, al Fornitore, il quale si impegna a fornire, la documentazione necessaria a verificare la corretta effettuazione dei pagamenti e dei versamenti retributivi e contributivi in favore dei lavoratori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC, LUL, F24, Uniemens.

9. Obblighi del Fornitore. Garanzia

9.1 Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative pattuite, e, in particolare, conformi ai disegni ed ai campioni, rispondenti, nel caso di macchinari ed impianti od attrezzi, alle vigenti normative per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

9.2 Il Fornitore assicura la qualità del Prodotto, la sicurezza del relativo processo produttivo e la sua idoneità all'uso a cui è destinato. La merce consegnata dovrà essere conforme alle vigenti norme CE ed alla normativa italiana, ed analogamente i servizi dovranno essere prestati nel rispetto di tali norme, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza.

9.3 Il Fornitore si impegna a predisporre ed a fornire all'Acquirente tutta la documentazione tecnica ed informativa, compresa quella eventualmente sviluppata successivamente alla consegna, relativa ai Prodotti nonché ai processi/parametri produttivi. I Prodotti oggetto del contratto di acquisto, pertanto, dovranno essere forniti, ove necessario, completi di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché dei certificati eventualmente richiesti e/o necessari. Il Fornitore, inoltre, al momento dell'acquisto del Prodotto, si impegna a specificare in forma scritta le condizioni di impiego e d'uso del Prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni di funzionamento e ambientali quali vibrazioni, umidità, temperatura, dove e come viene montato il Prodotto o componenti particolarmente rilevanti del Prodotto, etc.); in caso contrario, qualsiasi malfunzionamento connesso a mancanza di informazione, sarà imputabile esclusivamente al Fornitore.

9.4 Qualora l'Acquirente intenda ottenere qualsivoglia certificazione - sia attinente alla conformità a specifiche norme nazionali, comunitarie o internazionali sia attinente la qualità dei prodotti medesimi - relativa ai prodotti consegnati dal Fornitore o relativa a beni che siano fabbricati utilizzando i prodotti del Fornitore, questi dovrà assistere l'Acquirente in tutti i procedimenti necessari e mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni concernenti i prodotti forniti necessaria o anche solo utile ad ottenere la certificazione richiesta dall'Acquirente.

9.5 Il Fornitore garantisce che i Prodotti siano esenti da vizi, conformi alle qualità promesse, idonei all'uso a cui sono destinati e ad ogni altra specifica tecnica di volta in volta concordata tra Acquirente e Fornitore, nonché ai migliori standard qualitativi di quel genere di Prodotti. Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti oggetto della fornitura sono

corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali impiegati siano esenti da vizi e da difetti anche occulti e che le lavorazioni siano state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo con le più moderne tecnologie.

Analogamente i servizi prestati dovranno corrispondere alle pattuizioni contrattuali.

9.6 La Consegna dei prodotti all'Acquirente non comporta l'accettazione degli stessi, che andrà considerata avvenuta solo decorso il termine per la denuncia dei vizi. Nel caso in cui i Prodotti, per la loro particolare tipologia o destinazione (quali, al solo fine esemplificativo ma non esaustivo, gli impianti) dovessero essere oggetto di collaudo l'accettazione si avrà solo a seguito del definitivo e positivo collaudo degli stessi, da eseguirsi in contraddittorio con l'Acquirente presso il luogo di destinazione dei Prodotti, e della redazione del relativo verbale di accettazione, nei modi e termini che saranno stabiliti nei relativi contratti.

9.7 La garanzia su tutti i Prodotti avrà la durata di 24 mesi salvo diversamente pattuito per iscritto tra le Parti e decorrerà dal momento della consegna dei Prodotti presso la sede dell'Acquirente.

9.8 Qualunque sia la condizione di resa dei Prodotti la quantità riconosciuta (per numero, peso, dimensioni, metratura, ecc.) sarà quella effettivamente riscontrata all'arrivo presso gli stabilimenti dell'Acquirente o presso i luoghi di consegna indicati al Fornitore.

Le differenze dovranno essere comunicate al Fornitore entro 60 giorni dalla consegna, escluso qualsiasi diverso minor termine di decadenza stabilito dalle vigenti norme.

Le difformità ed i vizi riscontrabili con normale controllo dovranno essere segnalati entro i 90 giorni successivi alla data della consegna, mentre i vizi occulti o comunque non facilmente riscontrabili attraverso un controllo superficiale dovranno essere denunciati entro 30 giorni dalla loro scoperta. Il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. è prolungato a quattro anni.

9.9 Qualora il Fornitore consegnasse prodotti non esattamente conformi a quelli richiesti, non funzionali all'utilizzo per il quale sono destinati o dovessero aver subito avarie o deterioramenti durante il trasporto sarà facoltà dell'Acquirente chiederne la sostituzione o restituirli al Fornitore e risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta.

Dietro richiesta dell'Acquirente il Fornitore sarà tenuto a sostituire o riparare tempestivamente, in ogni caso entro 5 giorni dalla richiesta dell'Acquirente, tutti i Prodotti difettosi o non corrispondenti alle caratteristiche pattuite, gravando sullo stesso ogni relativo costo.

Tutti i costi di restituzione dei prodotti o di sostituzione degli stessi, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dall'Acquirente, saranno a totale carico del fornitore.

9.10 Il Fornitore sarà, inoltre, tenuto ad intervenire presso il Cliente di Itema sostituendo/riparando tempestivamente e gratuitamente i Prodotti viziati o difformi, facendosi carico di tutte le spese di ritiro e di consegna dei Prodotti stessi. Nel caso in cui dovesse intervenire direttamente Itema presso la sede del Cliente per la sostituzione/riparazione dei Prodotti viziati, il Fornitore dovrà in ogni caso fornire ad Itema gratuitamente i Prodotti nuovi da sostituire o i componenti che dovranno essere riparati e, inoltre, il Fornitore si impegna a rimborsare ad Itema tutti i costi sostenuti dall'Acquirente per l'intervento eseguito che sia che siano supportati da apposita documentazione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento per eventuali danni subiti direttamente o indirettamente dall'Acquirente.

9.11 Nell'ipotesi in cui presso lo stesso cliente venga individuato un numero pari o superiore a 3 Prodotti o Componenti del Prodotto difettosi (si intende la stessa tipologia di Componente in 3 differenti Prodotti) caratterizzati da guasto di identica natura, le Parti stabiliscono che per i tre o più Prodotti/Componenti difettosi il Fornitore si impegnerà a fornire ad Itema un nuovo Prodotto/Componente a proprie spese o, nel caso in cui Itema abbia eseguito la sola riparazione, a rimborsare ad Itema il materiale utilizzato per la riparazione del Prodotto/Componente difettoso. Inoltre, Itema potrà richiedere l'intervento tecnico da parte del Fornitore a supporto del personale di Itema.

9.12 Fatto salvo quanto previsto al precedente 8.9, nel caso in cui su uno o più lotti dei particolari venga riscontrata una percentuale di Prodotti difettosi o, comunque, non conformi che nel complesso superino il limite di tolleranza (se pattuito), l'Acquirente potrà sospendere il pagamento dell'importo corrispondente al prezzo dovuto per l'intero lotto fino all'integrale corretto adempimento del Fornitore. Le scadenze ed i termini di contrattualmente concordati ricominceranno a decorrere dal giorno in cui il fornitore si renderà nuovamente adempiente e si ristabiliranno le condizioni contrattualmente pattuite. Ciò impregiudicato il diritto dell'Acquirente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

9.13 Il Fornitore si impegna, altresì, anche oltre i termini di garanzia, a tenere l'Acquirente indenne per qualsiasi danno ovvero spesa che dovesse derivare direttamente o indirettamente all'Acquirente a causa di vizi o difformità dei Prodotti e che possa qualificarsi, ai sensi di legge o della normativa comunitaria, quale responsabilità del produttore.

9.14 Il Fornitore si impegna ad indicare espressamente per iscritto all'Acquirente ogni notizia relativa all'eventuale pericolosità dei Prodotti ordinati, al fine di scongiurare ogni incidente e danno. In caso di inadempienza il Fornitore sarà l'unico e diretto responsabile degli eventuali danni causati a persone e cose.

10. Prezzi

10.1 I prezzi indicati nel Contratto di acquisto sono fissi, omnicomprensivi e non soggetti a variazioni di alcun genere, se non diversamente convenuto per iscritto tra le Parti.

10.2 Fatte salve le vigenti norme fiscali, le fatture per i prodotti acquistati dovranno, comunque, essere emesse entro il mese corrente dall'avvenuta consegna.

11. Documenti di consegna, imballi, identificazione materiali, fatture e pagamenti

11.1 I documenti di consegna devono riportare le seguenti informazioni: numero Contratto (oppure, ove non concluso in unico documento contestuale, ma con ordine di acquisto o accettazione dell'offerta il numero di questi ultimi), codice ITEMA del materiale, indicazione dell'eventuale codice Fornitore, descrizione del materiale, unità di misura, quantità.

11.2 Gli imballi devono essere definiti in fase d'ordine o successivamente alla prima consegna del Prodotto. Gli imballi devono altresì soddisfare le seguenti specifiche: si devono realizzare imballi diversi per codici diversi ove necessario (es. nello stesso contenitore non dovranno essere presenti codici diversi) e i contenitori utilizzati dovranno essere idonei, per dimensioni e peso, ai materiali che dovranno contenere. I contenitori dovranno garantire una agevole manipolazione e trasporto ed inoltre essere riciclabili ed esenti da sostanze nocive alla salute ai sensi delle normative vigenti. La responsabilità dell'imballaggio graverà esclusivamente sul Fornitore.

11.3 Le informazioni minime, ai fini di un corretto riconoscimento e rintracciabilità dei materiali forniti, che devono essere presenti su ogni collo sono: ragione sociale del fornitore, codice ITEMA, descrizione, quantità, numerazione dei colli contenenti codici uguali, numero documento di trasporto del fornitore. Comunque, per l'imballo e per l'identificazione, si fa riferimento alle eventuali istruzioni operative dell'Acquirente ove presenti per lo specifico Prodotto. Diversamente e, in ogni caso, il Fornitore dovrà provvedere ad un imballo dei Prodotti - come concordato in fase d'ordine o successivamente alla prima consegna - adeguato ad evitare qualsiasi forma di danneggiamento durante il trasporto e nelle operazioni di carico e scarico. Al Fornitore verranno addebitate da parte dell'Acquirente tutte le spese derivanti da danni causati da imballaggio inadeguato.

11.4 Le fatture dovranno riportare quanto indicato sui documenti di consegna, oltre al riferimento del documento di consegna stesso, ed essere intestate e spedite a IteMa S.p.a., via Cav. Gianni Radici n. 4, 24020, Colzate (BG).

11.5 L'Acquirente effettuerà il pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti nel Contratto di acquisto, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati previsti nei commi precedenti e, più in generale, a condizione che il Fornitore abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni previste nel Contratto di acquisto e nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, fatti, in ogni caso, salvi i rimedi di legge in favore dell'Acquirente. Si fa in particolare riferimento al documento predisposto dall'Acquirente in relazione agli adempimenti relativi alla responsabilità committente appaltatore in materia di sicurezza e rispetto normative sul lavoro, parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

12. Ricambi

12.1 Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei Prodotti e dei suoi componenti come pezzi di ricambio per almeno dieci anni dal momento di ogni singolo acquisto del Prodotto da parte dell'Acquirente.

13. Impatto ecologico

13.1 Il Fornitore è tenuto ad ottemperare alle normative, nazionali ed internazionali, vigenti di carattere ambientale ed ecologico con riferimento ai processi produttivi ed ai Prodotti e/o Servizi destinati all'Acquirente.

13.2 In particolare, il Fornitore è tenuto a rispettare le normative in tema di gestione dei rifiuti, emissioni, scarichi ed emergenze ambientali.

14. Assicurazione

14.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere attive idonee polizze assicurative a copertura di eventuali danni cagionati dal Prodotto consegnato e/o dal Servizio fornito, oppure dal trasporto ivi compresi quelli derivanti da difetti o carenze di imballaggio; la polizza assicurativa sarà esibita a richiesta dell'Acquirente. Resta inteso che gli obblighi di assicurazione non comportano alcuna diminuzione di responsabilità del Fornitore.

15. Foro competente e legge applicabile

15.1 I contratti, anche se stipulati con fornitori stranieri e per materiali forniti dall'estero, sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia insorgente tra le parti in relazione alla esecuzione dei contratti stipulati tra di esse è devolta alla giurisdizione del giudice italiano ed alla esclusiva competenza del foro di Bergamo.

15.2 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è quella italiana, in caso di fornitori italiani, oppure quella inglese in caso di fornitori stranieri.

15.3 Resta esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 e dell'Aja relative ai contratti di vendita internazionali di merci.

16. Dichiarazioni

16.1 Al momento di ogni fornitura di nuovi Prodotti, il Fornitore si impegna ad inviare all'Acquirente la dichiarazione di origine dei Prodotti e a rinnovare tale dichiarazione alla scadenza della stessa. In difetto l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine.

16.2 Inoltre, il Fornitore è tenuto a trasmettere la sua Dichiarazione Made In, Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario preferenziale insieme alle dichiarazioni Dual Use. Il Fornitore è anche tenuto a trasmettere all'Acquirente tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle procedure d'esportazione. In difetto, l'Acquirente avrà facoltà di sospendere il relativo pagamento delle fatture in corso e di risolvere il contratto cui l'inadempimento si riferisce ed ogni altro contratto in essere, ancorché non ancora eseguito, con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine o dall'invio di documentazione errata.

17. Privacy

17.1 I dati personali verranno trattati dall'Acquirente in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del predetto Regolamento europeo. A tal proposito, l'Informativa Privacy di Itema S.p.A. è stata inoltrata al Fornitore, mezzo mail, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Acquisto. L'Informativa, resta altresì disponibile sul sito della Società (www.itemagroup.com).

18. Validità ed efficacia delle clausole

18.1 L'eventuale nullità, annullamento e/o inefficacia ai sensi di legge di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non inficia la validità delle restanti clausole, che rimarranno pienamente valide, efficaci e vincolanti.

19. Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Itema S.p.A.

19.1 Il Fornitore dichiara di conoscere i principi e le regole poste dal D.Lgs. 231/2001. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", cui Itema si è conformata anche mediante l'adozione di un Codice Etico, recante i principi e le regole del proprio business, e di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, recante le regole adottate in prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere e rispettare le regole contenute nel Codice Etico del gruppo ITEMA pubblicato sul sito web di Itema (<http://www.itemagroup.com>) nonché si impegna ad astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni dallo stesso assunte con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

19.2 La violazione del Codice Etico e/o del Modello organizzativo di Itema S.p.A. e/o delle norme previste nel citato D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituirà grave inadempimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 1455 e 1456 del Codice civile e darà facoltà ad Itema S.p.A. di risolvere ogni contratto concluso con il Fornitore, con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

20. Clausola Etico-Sociale

20.1 Il Fornitore dichiara di astenersi dal ricercare o dall'ottenere benefici da terze parti promettendo o garantendo compensi che non siano attinenti a rapporti d'affari legittimi e corretti.

20.2 Il Fornitore si impegna a rispettare i principi sanciti all'interno delle fondamentali Convenzioni ILO sull'abolizione del lavoro forzato, sull'eliminazione del lavoro minorile, sull'uguaglianza e sulla libertà sindacale.

20.3 Il Fornitore non assumerà ragazzi di età inferiore ai 16 anni, salvo che sia consentito dalla normativa applicabile in modo specifico nel paese dove opera, caso nel quale ne darà preventiva informazione scritta a Itema.

20.4 Il Fornitore impiegherà, per l'esecuzione del contratto soltanto lavoratori stranieri con condizioni di soggiorno regolari.

20.5 Il Fornitore non potrà far ricorso al lavoro penitenziario per la prestazione di servizi o per la produzione di beni destinati ad Itema S.p.A.

20.6 Il Fornitore impiegherà, per l'esecuzione del contratto soltanto lavoratori adeguatamente formati e curerà il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, pretendendo altrettanto dai suoi eventuali fornitori.

20.7 Il Fornitore garantisce di ottemperare alla normativa societaria, fiscale e previdenziale nell'esecuzione del contratto e di avvalersi solamente di lavoratori regolarmente assunti ai quali viene corrisposto il trattamento economico e previdenziale previsto dai contratti collettivi di settore e dalle norme regolanti tali materie. Si impegna a fornire a Itema ogni relativa documentazione al solo fine di verificare il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

20.8 La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 e 1456 del Codice civile e darà facoltà ad Itema S.p.A. di risolvere di diritto ogni contratto in essere, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto n. 231/01 e quelli reputazionali).

21. Modifiche al contratto

21.1 Eventuali modifiche al contratto, proposte dal Fornitore, saranno valide solo se accettate per iscritto dall'Acquirente.